

LXXIII.

TORNATA DEL 12 MARZO 1884

Presidenza del Presidente TECCHIO.

Sommario. — Omaggi — Comunicazione di una lettera della Commissione parlamentare sulla *floxera* — Congedo — Giuramento del Senatore Giovanni Morandini — Comunicazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza, relativa alla lettera del Senatore Corte — Approvazione senza discussione del progetto di legge relativo a contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Presentazione dei progetti di legge: 1° Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885; 2° Stato di previsione della spesa per lo stesso esercizio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; 3° Spesa per il fabbricato e l'impianto del laboratorio chimico dei tabacchi presso la manifattura di Roma — Discussione del progetto di legge sulla proroga dei termini al pagamento del debito del Tesoro verso la Società per la Regia dei tabacchi — Considerazioni del Senatore Alvisi e risposta del Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Majorana-Calatabiano e risposta del Ministro — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei due articoli del progetto e dell'annessa Convenzione — Discussione del disegno di legge sull'organico degli impiegati per l'Amministrazione centrale dei tabacchi — Osservazioni del Relatore, a cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel personale della Regia marina — Votazione segreta dei quattro progetti di legge dianzi discussi.

La seduta è aperta alle ore 2 25.

Sono presenti i Ministri della Marina e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA G. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA G. dà lettura del seguente elenco di omaggi:

Il Ministro della Pubblica Istruzione di un'opera pubblicata a cura di quel Ministro col titolo: *Topografia archeologica di Siracusa*;

del fascicolo 1° del volume 5° del *Vocabolario della Crusca* e degli *Atti della Reale Accademia della Crusca del 1882-83*;

Il cav. Vincenzo Lanfranchi, professore aggiunto di letteratura latina nella R. Università di Torino, di un suo discorso col titolo: *De oratoribus romanis*;

Il Senatore Diomede Pantaleoni di un suo libro intitolato: *L'idea italiana nella soppressione del potere temporale dei Papi*;

L'avv. Giuseppe Ballerini, reggente la procura del Re in Breno, di una sua *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto di quel Tribunale civile e correzionale nell'anno 1883*;

I rettori delle R. Università di Pavia, Parma

e Catania, dell'Annuario di quelle Università per l'anno accademico 1883-84;

Il presidente del R. Istituto di incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche in Napoli, del Volume 2° della 3ª serie degli atti di quel R. Istituto;

La Reale Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, dei Volumi XXI e XXII de'suoi atti;

Il Senatore Salvatore Tommasi, di un suo libro col titolo: *Il Rinnovamento della medicina in Italia*;

Il dott. Raffaele Maturi, professore pareggiato in patologia generale nella R. Università di Napoli, di un suo libro intitolato: *Idroterapia*;

Il dott. E. Leo, di un suo scritto intitolato: *I fatti d'Iglesias*;

Il signor Salvatore Margani Valenti, di un suo opuscolo col titolo: *Codice municipale ossia Regolamenti di polizia locale del Comune di Niscemi coordinati ed illustrati*;

Il prof. G. Cacciatore, direttore del Reale Osservatorio di Palermo, di un Volume contenente le pubblicazioni di quel R. Osservatorio riferibili agli anni 1882-83;

L'avv. Giuseppe Orano, di un suo libro intitolato: *La recidiva nei reati - Studio sperimentale*;

Il presidente della R. Accademia delle scienze di Torino, di un volume col titolo: *Il primo secolo della R. Accademia delle scienze di Torino*;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Reggio-Calabria, della *Relazione sulle condizioni economiche di quella provincia nel 1883*;

Il prefetto di Perugia, degli *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1883*.

PRESIDENTE. Si dà lettura della seguente lettera della Commissione parlamentare sulla fillossera.

Il Senatore, Segretario, VERGA C. legge:

« Eccellenza,

« Roma, 18 febbraio 1884.

« La Commissione parlamentare in virtù della legge 29 aprile 1883, numero 1295 (serie 3ª) ha

l'onore di presentare al primo ramo del Parlamento il fruttò delle sue ricerche e dei suoi studi sul grave e doloroso argomento della fillossera.

« Essa, dopo di avere riposatamente esaminate le località invase dall'insetto ed assunte informazioni in adunanze pubbliche e private, tenute in tutte le provincie infette, ed anche in altre limitrofe, affrettò i suoi lavori, e riuscì a compierli prima del termine all'uopo assegnatole, preoccupata come era della necessità di troncargli indugi, per lasciar tempo al Governo di presentare, al Parlamento di discutere, nella imminente primavera, un progetto di legge, indispensabile principalmente per lo stanziamento dei fondi occorrenti ad attuare i proposti provvedimenti.

« La Commissione si augura che la qualsiasi opera sua venga giudicata rispondente al fine che il Parlamento nell'alta sua saggezza si propone ordinandola.

« Coi sensi della più distinta stima

« Devotissimo
« LUIGI GRIFFINI ».

Il signor Senatore Cutinelli domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli viene accordato.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore comm. Giovanni Morandini, prego i signori Senatori Magni e Zini di introdurlo nell'Aula.

(Il commendatore Morandini entra nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor commendatore Morandini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Partecipo al Senato che in seguito alla lettera del 18 febbraio del signor Senatore Corte, il Consiglio di Presidenza, cui fu per deliberazione del Senato trasmessa, ha dichiarato ciò che segue:

« Ritenuto che le asserzioni o le incolpazioni, cui allude la lettera 18 febbraio dell'onorevole Clemente Corte, riguardano atti e fatti che si vogliono da lui commessi nella qualità d'uffi-

ciale dell'ordine amministrativo e onninamente estranei alle sue funzioni di Senatore:

« Il Consiglio di Presidenza è d'avviso unanime che sopra la detta lettera il Senato non debba, nè possa prendere alcuna deliberazione ».

Discussione del progetto di legge N. 98.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno sei progetti di legge.

Primo dei quali è quello che è intitolato « Avanzamento nel personale della regia marina ».

Ma l'onor. Ministro delle Finanze ha fatto istanza che siano preferiti ai due primi progetti che sono all'ordine del giorno gli altri che portano i numeri 3, 4 e 5, cioè:

Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali;

Proroga dei termini al pagamento del debito del Tesoro verso la Società per la Regia dei tabacchi;

Organico degli impiegati per l'Amministrazione centrale dei tabacchi.

Se nessuno fa osservazioni, s'inverte l'ordine del giorno come ho accennato; e quindi il primo progetto da discutersi sarà quello per l'approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Prego l'Ufficio Centrale, incaricato dell'esame di questo progetto, di prender posto al banco delle Commissioni.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione speciale.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. Alla provincia di Sondrio, del fabbricato-demaniale posto in quella città, nella piazza Campello, al civico n. 359, ad uso di Archivio

notarile pel prezzo di lire 16,000, come da istrumento del 31 marzo 1883, a rogiti del notaro avv. Bonomi.

2. Al comune di Venezia, del fabbricato già convento di San Francesco di Paola, indi caserma militare, situato in detta città nel sestiere di Castello, pel prezzo di Lire 15,283 45, come da contratto del 22 ottobre 1882, stipulato in forma pubblica amministrativa presso quella Intendenza di finanza.

3. Allo stesso comune di Venezia, della casa demaniale situata in quella città, a San Marco, ai civici numeri 986, 993, pel prezzo di lire 3,200, come da contratto del 12 agosto 1882, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in detta città.

4. Al comune di Casacalenda, in provincia di Campobasso, di parte del fabbricato di quel soppresso convento di Sant'Onofrio, con annesso giardino, della estensione di are 64 61, il tutto per il prezzo di lire 4,250, come da istrumento del 10 febbraio 1883, a rogiti notaro De Rensis.

5. Al comune di Mirandola, in provincia di Modena, di una parte del fabbricato detto *delle Suore*, per il prezzo di lire 4,496 40, ed alle condizioni di cui all'istrumento del 6 novembre 1881, ed all'atto modificativo del 1° luglio 1883, ambedue a rogiti del notaro D. Tioli.

6. Al comune di Lugnano in Teverina, provincia di Perugia, del fabbricato ivi esistente, già ad uso foresteria del Monastero delle Benedettine dell'Annunziata, per il prezzo di lire 2,605 20, come da atto del 23 giugno 1883, a rogito Fantoni.

7. Al comune di Colvecchio in provincia di Perugia, del fabbricato demaniale ivi esistente; già ad uso di carcere, pel prezzo di lire 1,040, ed alle condizioni risultanti dall'atto stipulato il 23 settembre 1882 presso l'ufficio del registro di Magliano S, in forma pubblica amministrativa.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. Di terreno demaniale in Piacenza con altro di proprietà della parrocchia dei Santi

Giacomo e Bernardo, come da contratto stipulato il 7 giugno 1883, in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Piacenza.

2. Di terreno demaniale nella valle Ponte Piccolo presso Brindisi, provincia di Lecce, con altro contermini di proprietà del canonico signor Gennaro De Castro fu Pasquale, come da atto stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Lecce il 29 marzo 1881, e da altro simile di complemento e rettifica in data 31 gennaio 1883.

(Approvato).

Presentazione di tre progetti di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per « Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per « Approvazione dello stato di previsione della spesa per lo stesso esercizio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ».

Infine ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per « Autorizzazione di spesa per il fabbricato e l'impianto del laboratorio chimico dei tabacchi presso la manifattura di Roma ».

Prego il Senato ad accordare che questi tre progetti di legge siano mandati all'esame della Commissione permanente di Finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno rimessi alla Commissione permanente di Finanza.

Discussione dei progetti di legge N. 96 e 99.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno la discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Proroga dei termini al pagamento del de-

bito del Tesoro verso la Società per la Regia dei tabacchi ».

Il Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. La Commissione permanente di Finanza con quella competenza che nessuno le contesta ha fatto delle buone, ottime osservazioni sopra questo progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati. È naturale che il Senato in materia di finanza non possa mutare le condizioni delle leggi che vengono dall'altro ramo del Parlamento; quindi io mi limito solamente a parafrasare la Relazione della Commissione permanente di Finanza in certi punti che mi paiono più importanti, se non altro, come dice la Relazione, per guida del Ministero nella futura amministrazione della Regia dei tabacchi che passa interamente a suo carico.

Veramente io qui non faccio che una brevissima osservazione al Senato, la quale non tende a mutare, come dissi, minimamente la legge in discorso; ma io domando al senno dei miei Colleghi: se vi è parola la quale possa esprimere il concetto di non affidare al Governo un'industria, era precisamente quella dei tabacchi, perchè si trattava di tre industrie; cioè, primo, l'industria agricola, che è la produzione dei tabacchi; secondo, l'industria manifatturiera, che è la riduzione della materia prima in materia lavorata; terzo, il commercio, che è lo spaccio di tutti questi prodotti.

Io non mi sono persuaso nè mi so persuadere ancora, come questa industria sia stata assunta dal Governo con tutti gli oneri che sono relativi all'esercizio di una industria secondo me molto più difficile di qualunque altro pubblico servizio come sarebbe quello delle ferrovie, quello dei telegrafi, ecc. Ma « cosa fatta capo ha ».

*Dunque anche i principî più elementari di economia, quando si tratta di industrie private, vengono smentiti in fatto dalle leggi che si presentano.

La questione adesso è solamente circa il

modo di subire le conseguenze di questa, secondo me, mancanza di principi nell'applicazione delle leggi fondamentali dello Stato. È per la mancanza di questo principio che delle industrie, che sarebbero assolutamente e necessariamente private, se ne fa un monopolio puramente governativo.

Ma la questione speciale sulla quale mi fermo è precisamente il modo di pagamento di queste somme residuali, le quali ascendono a 75 milioni.

Esatte e gravi nello stesso tempo sono le osservazioni esposte nella Relazione, le quali domandano se effettivamente questa somma, che si è così elevata, non si sarebbe forse stabilita in proporzioni più eque se non fossero insorte di quelle circostanze che nascono spesso quando una materia è ricercata sopra tutti i mercati, la quale naturalmente aumenta di prezzo.

Così gli *stock* o depositi di tabacco, che la Regia cede allo Stato, mentre nel 1868 li ha ricevuti con grande ribasso, si sono fatti rialzare. E questo è naturale, imperocchè, sapendosi che lo Stato doveva acquistare i depositi dei tabacchi, la speculazione se ne impadronì sui mercati e li fece rialzare di prezzo, mentre nel contratto del 1868 fu convenienza dei consorziati fare l'opposto; gli speculatori dei quali più o meno sono formate le Società bancarie od industriali che traggono loro prosperità dal rialzo e dal ribasso dei prezzi e dei valori di qualunque genere, non fanno che il loro mestiere il quale d'altronde trova la sua tutela nella vigente legge sulle Borse.

Il Tesoro, come dice la Relazione, si assume di pagare i 75 milioni in rate annuali ed intanto corrispondere il 5 per cento.

Ora, io domando, anzi faccio una interrogazione specialissima all'onor. Ministro delle Finanze sulle condizioni del Tesoro, avendo io letto che il Governo mentre dovrebbe tenere in circolazione 340 milioni di biglietti (mi corregga, onorevole signor Ministro, se riferendomi a questa somma sono caduto in errore) lessi invece nella situazione del Tesoro che ne mantiene 559.

Ora, se il Governo deve tenere in circolazione 340 milioni di biglietti, che tanto la legge gli accorda, avendone invece 559 ve ne sarebbero 259 in più di quello che vi dovrebbe essere.

E se questi 259 milioni devono essere rappre-

sentati da biglietti di Banca che non sono venuti al cambio, naturalmente essi non possono rappresentare che quella massa di biglietti consorziali che non furono cambiati nè in oro, nè in biglietti di Stato.

Ed il perchè si verifichi questa maggiore circolazione di 259 milioni senza spesa, perchè rappresentata dai biglietti che non vennero al cambio, secondo me dipende da due ragioni, cioè l'una perchè le Banche li tengono per conto proprio come oro per pagare il Governo o per costituirsi le riserve per cambiare i propri biglietti risparmiando l'acquisto dell'oro; e la seconda perchè essendo il cambio dei biglietti in argento, ed occorrendo trasportarne dei sacchi per cambiare dei milioni, è naturale che la paura di avere in cambio masse d'argento o la stessa carta, produce il fenomeno che questa grossa somma di biglietti rimanga maggior tempo in circolazione.

Però da questi due fatti risulta il vantaggio per il Governo di avere a disposizione nelle casse dello Stato una massa di denaro in argento o in carta che non costa nulla. Per questo io pensava: un Ministro che sa maneggiare così bene i milioni, avendo a disposizione, perchè stagnante nelle casse dello Stato, un fondo di tanta importanza, perchè non potrebbe egli pagare quei 75 milioni risparmiando il pagamento degl'interessi del 5 per cento? Egli avendo poi sempre parte dei buoni del Tesoro da scontare e della rendita da vendere, potrà, ove se ne presenti il bisogno, supplire facilmente alle ricerche del cambio. Qui non si trattava di legislazione ma di modalità che tornava a vantaggio dello Stato, risparmiando il pagamento di un interesse del 5 per cento che su 75 milioni porta fuori la cifra di 3,750,000 lire; pagamento che torna poi a danno del povero contribuente. E in ultima analisi, se il Governo trova il denaro coi buoni del Tesoro al 3 o al 4 per cento, perchè lo vuol pagare il 5 per cento?

È vero che nella Relazione è detto che il contratto colla Regia fu fatto nel 1868 ed a quell'epoca la Regia ha pagato al Governo per interesse di mora il 5 per cento. Ma sarebbe così una reciprocanza? No.

Nel 1868 l'interesse dal denaro era maggiore e l'aggio dell'oro saliva dal 16 al 20 per cento. Si poteva quindi opporre questo fatto

quando si fosse trattato di risparmiare l'uno per cento scontando i buoni del Tesoro al 4 per cento e non pagare l'interesse del 5 per cento, inquantochè le condizioni non erano eguali fra' contraenti di allora e di adesso! E poi le condizioni economico-finanziarie e bancarie non erano quelle che sono adesso, perchè la differenza era, come dissi, del 20 per cento in confronto di oggi, solamente per l'aggio dell'oro. Queste sono le osservazioni che io mi sono permesso di fare, inquantochè la parte di massima contro i principî elementari della pubblica economia oramai è stata decisa, come si decideranno ancora in senso contrario alla vera scienza quegli altri grandi servizi pubblici, come sarebbe l'emissione del biglietto e le ferrovie che sono servizi eminentemente governativi, qualora si voglia alimentare la vita economica al paese oltre che la vita finanziaria al Governo.

Io dico con queste osservazioni, semplicemente di massima, che siamo sopra un cattivo indirizzo; perchè, come ho già detto, di quello che sarebbe un'industria veramente privata, se ne fa monopolio governativo, di quello che sarebbe servizio pubblico d'interesse dell'universalità dei cittadini, se ne fa monopolio privato, con tutta l'iliade dei mali, di cui ci accorgeremo poi a suo tempo. Intanto queste sono le questioni che vanno per ora messe da parte; ma io richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro solamente su questo punto, cioè, se io mi sono ingannato nel dire che egli poteva risparmiare o tutto l'interesse o in parte dei 75 milioni pagando i residui della Regia coi fondi che deve avere giacenti in Tesoro per il doppio titolo o per il cambio dei biglietti o per supplire alle spese eventuali con buoni del Tesoro.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Rispondo brevemente alle tre osservazioni dell'onorevole Senatore Alvisi.

In primo luogo egli osserva che l'industria dei tabacchi non può esercitarsi dallo Stato direttamente, per il noto principio che lo Stato è un cattivo industriale. Egli giunge fino al punto d'affermare che coll'avocazione del monopolio dei tabacchi allo Stato si offendono i principî più elementari della pubblica economia.

Mi permetterei di far notare all'onorevole preopinante che davvero i principî più elementari dell'economia pubblica si offendono con lo stabilire i monopoli. Pur troppo però il monopolio dei tabacchi è necessario come un strumento poderoso di finanza. Ma poichè il monopolio, contro quei tali principî elementari, è necessario, io credo, che si attenni il danno economico affidandone l'esercizio allo Stato.

Allorquando lo Stato esercita direttamente un monopolio, può aver modo, non solo di temperarne i danni ma anche di volgerlo in qualche parte a vantaggio dell'economia generale del paese. Così il monopolio dei tabacchi, esercitato dallo Stato, può divenire un mezzo efficace per promuovere la coltivazione dei tabacchi indigeni. Imperocchè lo Stato ha interesse ad aver la materia prima di buona qualità e del minor costo possibile, e quindi ha interesse a proteggere la coltivazione indigena, a premiarla e incoraggiarla, e a fare anche esperimenti diretti, che la speculazione privata non ha interesse a fare.

L'onorevole Alvisi ha fatta una seconda osservazione. Egli dice che noi ricompriamo lo *stock* dei tabacchi in condizioni poco favorevoli, poichè tutti sanno che il prezzo commerciale dei tabacchi è ora alquanto aumentato.

Pur troppo ciò è vero; ma noi siamo costretti da una scadenza fatale, che è quella del 31 dicembre 1884, e dai patti stipulati con la convenzione del 1868.

Non è in facoltà del Governo di sottrarsi a queste conseguenze ineluttabili; nè è poi esatto il dire che la speculazione può avere un'azione efficace per far salire il prezzo dei tabacchi. Il prezzo dei tabacchi è cresciuto per ragioni climatologiche, economiche ed industriali che tutti conoscono.

E non è assolutamente presumibile che la cessata Società della Regia cointeressata dei tabacchi, faccia operazioni sul mercato per far crescere i prezzi allo scopo di vantaggiarsene nella riconsegna dello *stock*.

Ma più importante ancora è la terza osservazione fatta dall'onorevole Alvisi, il quale ha detto che il Ministro delle Finanze avrebbe potuto risparmiare di pagare il 5 per cento di interesse netto alla Società cessata della Regia, se avesse preferito il partito di pagare il suo debito con buoni del Tesoro o con emissione

di biglietti di Stato; poichè dal momento che il Governo ha la facoltà di emettere buoni del Tesoro, e ha nelle sue casse una quantità ancora ragguardevole di biglietti ex consorziali e di Stato, poteva benissimo servirsi di questo abbondante fondo di cassa per pagare la Regia.

Questa, onorevole Alvisi, sarebbe una finanza assai facile; ma io per verità non sarei disposto menomamente a seguirla. Prima di tutto, non occorre che io dica al Senato che la facoltà di emettere buoni del Tesoro è limitata a 300 milioni. Già abbiamo oltrepassato i 200 milioni ed appena vi sarebbe margine per questa somma di 75 od 80 milioni che occorrono per il pagamento dello *stock*.

Io poi domanderei a chiunque è pratico di cose di finanza, se sia agevole il collocare una partita di 75 o di 80 milioni in buoni del Tesoro ad un interesse minore del 5 per cento.

Io non lo credo. La mia esperienza mi ha abbastanza ammaestrato per ritenere essere assai difficile ottenere un risultato simile; anzi si otterrebbe un risultato assai pernicioso; imperocchè il richiedere ai banchieri un collocamento di 75 milioni in buoni del Tesoro ad un saggio che non potrebbe essere forse inferiore al 5 per cento netto farebbe risalire gli interessi dei buoni del Tesoro su tutta l'altra massa che è in circolazione e che via via si rinnova.

Quindi pagheremmo l'interesse del 5 per cento, non solo sui 75 milioni, ma sopra tutto il montar dei buoni che sono in circolazione e che abbiamo collocato al 4 e mezzo o anche al tre per cento.

Ma questa è una osservazione di ordine secondario. Ciò che io non potrei ammettere assolutamente è il sistema. Io credo che i debiti si estinguano pagandoli con una vera e propria entrata di bilancio, e non col fare uso del debito fluttuante.

È egli possibile ammettere in un paese ben ordinato che un debito si paghi senza che vi sia la partita attiva del bilancio che fornisca l'entrata necessaria a pagarlo?

È possibile ammettere che il Ministro delle Finanze sia libero di pagare debiti dello Stato con fondi di cassa senza che nel bilancio figurì l'entrata e la spesa? Io non saprei concepire un'amministrazione così fatta.

Certo non solo si darebbe al Ministro delle Finanze un arbitrio sconfinato, pericolosissimo,

ma si turberebbe la sincerità dei conti, e si violerebbe qualunque norma, mi permetterò di dire elementare, di contabilità dello Stato.

E molto meno può parlarsi di emissione di carta. La emissione di carta è oramai cosa che bisogna dimenticare. Siamo usciti dal corso forzoso, non per rientrarvi il giorno appresso, ma colla fiducia di non tornarvi mai più.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Fra le osservazioni appoggiate sui fatti che io mi sono permesso di presentare al Senato, e che il Senato ha ascoltate, e le risposte dell'onorevole Ministro io vorrei che in coscienza esso si facesse giudice.

L'onorevole Ministro delle Finanze mi ha attribuito due cose, cioè di volergli imporre la creazione dei buoni del Tesoro, e di volergli imporre quella di nuova carta-moneta.

Io non mi sono mai sognato di dire nè l'una cosa nè l'altra, perchè sarebbe una stoltezza per parte mia se avessi mai supposto, come egli ha detto ponendo fine al suo discorso, che appena, come dice lui, tolto il corso forzoso io lo consigliassi ad aumentare la massa della carta circolante in biglietti o cambiali.

Qui non si tratta di crediti dello Stato, si tratta di debito effettivo del Tesoro che ammonta a 75 milioni.

Il Ministro delle Finanze come paga questo debito?

Egli mi dice che non vuol fare debiti, e li paga creando un debito reale, cioè rimandandone il pagamento effettivo all'anno venturo.

Io domando al signor Ministro delle Finanze se questo modo di pagamento non costituisca un vero e proprio debito. E tanto è vero che è un debito che nella sua Relazione si legge che lo pagherà facendo un altro debito colle Banche di emissione di 80 milioni.

Ecco adunque a che cosa si riducono tutte le obiezioni che il signor Ministro ha messo in campo per farmi apparire per lo meno destituito delle più elementari cognizioni di finanza pratica.

Io torno invece a fare osservare con le stesse parole del Ministro che questo debito di 75 milioni, viene pagato creando un nuovo debito, prima colla proroga del debito stesso, poi col contrarne uno colle Banche.

La mia proposta era ben semplice. Siccome

esiste un *mare magnum* che si chiama Tesoro o Cassa generale, nella quale sono depositati i fondi che non si devono spendere nell'anno ed ove si trovano giacenti 259 milioni di lire di biglietti che attendono il cambio, così si potrebbe benissimo con questa somma pagare il debito in questione, oprando come fa un privato banchiere per il servizio di cassa, adoperando i fondi giacenti per i debiti giornalieri, salvo poi ad emettere in tempo le relative cambiali, che per lo Stato sarebbero i buoni del Tesoro o supplirvi con altri mezzi dei quali abbonda lo Stato.

Io non dicevo di emettere nuovi buoni del Tesoro, poichè il Ministro stesso ha detto che ne possiede tuttora disponibili 80 milioni, il debito essendo di 75. Se poi teme di porre sul mercato, specie in questo momento, i residui 80 milioni, gli faccio osservare che nelle Casse di risparmio vi è più di un miliardo, e vi sono inoltre le Banche che hanno per conto proprio un'eccedenza di circolazione di circa 50 milioni.

Poteva quindi dire alle Banche di emissione: questi 50 milioni che avete in più del vostro diritto convertiteli in buoni del Tesoro, e con ciò faceva il vantaggio delle Banche stesse, mentre egli estingueva un debito che grava il bilancio passivo d'un eccessivo interesse.

Quest'osservazione l'ho fatta perchè supposi che il signor Ministro nella sua posizione di potere esecutivo, ritenga di poter far come gli pare e piace nel maneggiare i fondi del Tesoro e nel modo che gli è permesso dal suo duplice ufficio di Ministro del Tesoro e delle Finanze.

Se questo fosse, io non avrei più replicato; ma dal momento che egli mi ha attribuito ciò che non dissi mai, di consigliargli cioè degli errori che sarebbero detti economici, così non ho potuto tacere e risposi con quella vivacità che l'onorevole Ministro ha notato.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io credo di non avere usato nessuna vivacità nella mia risposta. Io ho parlato alla buona come sono solito di fare. Ad ogni modo se vivacità vi fosse stata ne chiedo scusa all'onorevole Alvisi, che sa la stima ed il rispetto che ho per lui. Mi rincrescerebbe anche di non avere in-

teso bene il suo concetto, ma siccome avevo preso appunti mentre egli parlava mi pareva di essere quasi certo di non cadere in errore.

Ad ogni modo le stesse osservazioni ultime che egli ha presentato al Senato mi confortano sempre più nell'opinione che io non avessi errato sul significato del suo discorso. Infatti l'onorevole Alvisi non abbandona il suo consiglio della emissione dei buoni del Tesoro, ma dice che sarebbe stato conveniente farli prendere alle Banche; il che vuol dire che le Banche avrebbero dovuto oltrepassare il limite della loro circolazione.

Senatore ALVISI. Lo hanno già passato.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Egli ha insistito anche più sulla facoltà che il Governo avrebbe potuto esercitare di pagare il suo debito coi fondi di cassa. Ma, i fondi di cassa sono impegnati per pagare i debiti iscritti nel bilancio. Il Ministro non può usarne altrimenti.

Sarebbe assolutamente inconcepibile un sistema il quale permettesse al Ministro di adoperare per uno scopo diverso da quello che è prescritto dal bilancio, i fondi di cassa.

Analizziamo poi questi fondi di cassa. Prima di tutto l'onorevole Alvisi confonde il fondo di cassa col fondo metallico immobilizzato per il cambio dei biglietti.

Ma, quel fondo immobilizzato è intangibile e se per avventura potesse sorgere il sospetto che si prendesse un centesimo solo da quel fondo che è destinato religiosamente al riscatto della carta-moneta, la fiducia del pubblico sarebbe ragionevolmente scossa.

Non è dunque possibile adoperarlo per altri scopi: sarebbe questo un vero delitto finanziario ed economico.

Vi sono altri fondi di cassa. Se appaiono assai ragguardevoli, bisogna considerare che essi rappresentano anche la riserva dei 340 milioni dei biglietti convertibili di Stato che abbiamo ancora in circolazione.

Fatta astrazione da questa speciale circostanza, i fondi di cassa sono limitati a quello stretto bisogno che occorre per l'anticipazione delle imposte che non rientrano nelle scadenze stesse dei pagamenti che il Tesoro deve fare. D'ordinario noi abbiamo più incassi che pagamenti; ma in alcune epoche dell'anno avviene che i pagamenti sono maggiori degli incassi, ed allora adoperiamo la facoltà di emettere

buoni del Tesoro i quali si estinguono però a breve distanza cogl'incassi che rientrano nel Tesoro alla scadenza.

Ora, in che modo avrei potuto, io, usare di questi fondi per pagare il prezzo dello *stock* della Regia? Non avrei potuto farlo in nessuna maniera. In ogni caso sarebbe stato sempre necessario venire al Parlamento a chiedere la autorizzazione di un'emissione straordinaria di buoni del Tesoro, ed avremmo allora denaturata la funzione dei buoni del Tesoro. Invece di farli servire come espedienti momentanei di cassa, come vero e proprio debito fluttuante, li avremmo fatti servire come debito permanente della peggiore specie. In altri termini, avremmo inaugurato un sistema finanziario per verità nuovo non meno che pericoloso.

È impossibile allo Stato di pagare un debito senza che abbia il fondo iscritto in bilancio per pagarlo, cioè senza che il bilancio attivo gli ne dia i mezzi. Ma l'onorevole Senatore Alvisi dice che anche qui il Ministero fa un debito per pagarne un altro. Osservo, prima di tutto, che colla legge che ora si discute, si proroga il termine del pagamento del debito; è cosa molto naturale che, non potendo pagare immediatamente, perchè non ci sono i fondi, chiediamo una proroga al nostro creditore che ce la accorda, e nel bilancio iscriviamo l'interesse. È vero che con altro progetto di legge proponiamo di contrarre un debito colle Banche. Ma questo debito, bisogna soggiungere, è un debito ammortizzabile, si estingue anno per anno colle forze del bilancio.

Quindi è vero, materialmente, che noi faremo un debito colle Banche, ma questo debito come dissi, sarà ammortizzabile e il bilancio stesso colle sue risorse ordinarie verrà ad estinguerlo.

Io non so se l'onorevole Alvisi sarà soddisfatto di queste ulteriori mie dichiarazioni.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non entro nella discussione che ha avuto luogo testè; rilevo solamente una avvertenza, quella cioè con cui chiudeva il suo discorso l'onorevole Ministro delle Finanze, relativa al debito che il Governo si è proposto di contrarre colle Banche. Ora, siccome il modo di pagamento del

debito verso la Regia dei tabacchi si compenetra in un progetto di legge che il Senato non conosce, a me preme, e credo debba premere al Senato, non solo di non prendere atto del divisamento dell'onorevole Ministro di compiere l'estinzione di questo debito mediante novello debito che si propone d'incontrare colle Banche, ma di notare ancora che l'accettazione del presente progetto di legge non implica menomamente alcun pregiudizio relativamente al concetto, che per parte mia personale avverserò, di trovare i fondi mediante un'operazione qualsiasi colle Banche di emissione.

Fatta questa avvertenza, alla quale io ritengo che nella sua ragionevolezza l'onorevole signor Ministro non potrà non convenire, io non ho altro ad aggiungere.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. L'avvertenza dell'onorevole mio amico il Senatore Majorana-Calatabiano era stata già fatta dall'Ufficio Centrale, il quale ha opportunamente dichiarato che coll'approvazione di questo progetto di legge non s'intende menomamente pregiudicare qualsiasi quistione sulla convenzione colle Banche, che verrà a suo tempo sottoposta alla discussione del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Alvisi ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Io, malgrado le ultime osservazioni dell'onorevole signor Ministro, le quali temperano in parte la sua risposta, malgrado queste osservazioni, ripeto, francamente confesso che non posso chiamarmi interamente soddisfatto, inquantochè per me sta che tutti i Ministri delle finanze del passato e forse anche del presente, ne fanno quel governo che credono.... (Voci *No, No*): naturalmente intendendo dire nella esecuzione delle leggi dello Stato coll'emettere oggi piuttosto che domani i buoni del Tesoro, coll'adoperare i così detti residui attivi che restano giacenti nelle casse per un servizio che si protrae oltre l'anno, sapendo di poter riprodurre a piacere queste somme che si spendono ad evitare sacrifici allo Stato.

Io non credo che il Tesoro sia intangibile, come ha detto per le ragioni d'attualità l'onorevole Ministro; nessun fondo che si chiama

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1884

danaro, è intangibile, inquantochè il danaro, per me e per tutti, è rappresentato, oggi che non c'è il corso forzoso, tanto che sia specie metallica, quanto sia rappresentato da titoli e valori sicuramente realizzabili su tutti i mercati, come sono i buoni del Tesoro e la Rendita pubblica.

Il signor Ministro che è il difensore dei biglietti e titoli rappresentativi della moneta, fino a darci il corso fiduciario, e fino a dire, in parole ma in fatti no, che la cambiale non è altro che la moneta quando sia emessa dalle Banche privilegiate, consenta che io gli dica che io non arrivo fino a questa teoria; malgrado ciò io mantengo che alla Cassa generale o al Tesoro i fondi che ci sono disponibili, quando ve ne sono, siano essi in buoni del Tesoro, sieno in biglietti dello Stato, o in valute metalliche, essendo certo chè si possono considerare tutti come valute reali, possono impiegarsi a vicenda con libertà per pagare debiti autorizzati dal Parlamento.

Se la sua opinione personale ora è quella di non volersene servire, io per questo non posso fargliene nessun rimprovero, anzi dirò che è una maniera di vedere tutta sua e quindi la rispetto.

Solamente ho voluto osservare che a me pareva che si potesse risparmiare l'interesse di questa somma. Io poi non ho detto che si emettano biglietti dello Stato ma ho detto che le Banche hanno già in circolazione del proprio 49 milioni di biglietti in più di quello che dovrebbero avere, e non dico che il Governo li aumenti, ma piuttosto dica alle Banche: O restringete la vostra circolazione o datela invece senza interesse allo Stato quando c'è una eccedenza di circolazione tollerata dal medesimo. Sicchè io resto nella mia opinione, pur essendo deferente

alle opinioni del signor Ministro, che come Ministro crede di dover fare tutto al contrario, ma però non mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende di approvare la chiusura della discussione generale è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata in Roma il dì 13 novembre 1883 tra il Ministro delle Finanze ed il presidente della Commissione liquidatrice della Società anonima per la Regia cointeressata dei tabacchi, con le modificazioni come appresso:

È sostituito all'articolo 4 il seguente articolo 4:

« Della somma di cui agli articoli precedenti, dopo regolare liquidazione, il Tesoro rilascerà una o più dichiarazioni di debito verso la Commissione liquidatrice nominata dalla Società cessante ».

All'articolo 5 è aggiunto il seguente capoverso:

« I pagamenti dovranno constare, per le quote di interesse, da analoghe annotazioni sulle dichiarazioni di debito, di cui all'articolo 4, e per il capitale, dalle dichiarazioni stesse, che saranno riconsegnate al Tesoro debitamente quietanzate ».

Si legge l'annessa Convenzione:

CONVENZIONE.

Premesso che, in conformità dell'art. 54 dello Statuto della Società anonima italiana per la Regia cointeressata dei tabacchi, approvato con Regio decreto 24 settembre 1868, n. 2054, l'Assemblea generale della Società medesima, legalmente adunata in Roma il dì 27 ottobre 1883, ha nominato gli stralciari liquidatori, conferendo loro tutti i maggiori poteri per realizzazione dell'attivo sociale, e per istabilire i modi di pagamento;

Fra S. E. il commendatore Agostino Magliani, Ministro delle Finanze, *ad interim* del Tesoro, ed il commendatore Domenico Balduino, tanto nella sua qualità di presidente della Commissione di stralcio della Regia

cointeressata dei tabacchi, che in quella di amministratore delegato della Società generale di Credito mobiliare italiano, si conviene quanto segue:

Art. 1. La somma di cui il Governo risulterà in debito verso della Società anonima italiana per la Regia cointeressata dei tabacchi, per la consegna e valutazione dei depositi (*stock*) in ordine agli articoli 9 e 10 della convenzione 25 luglio 1868, approvata con legge 24 agosto successivo, n. 4544, per la consegna e valutazione dell'art. 7 della convenzione stessa, per i tabacchi greggi esotici acquistati nel corrente anno per conto del Governo, per quelli indigeni della corrente campagna pur da riceversi nelle provincie continentali e della Sardegna per conto di esso e per qualunque altro titolo, sarà pagata per intero dal Tesoro, non più tardi del 1° gennaio 1886.

Art. 2. Il pagamento della somma suddetta potrà essere fatto anche prima del termine prefisso con l'articolo precedente, purchè dal Governo ne sia dato avviso alla Commissione liquidatrice della Società prementovata, od a chi per essa, sei mesi avanti il pagamento stesso.

Art. 3. Sulla somma il cui pagamento viene, come sopra, prorogato, il Tesoro pagherà alle scadenze semestrali del 1° luglio e 1° gennaio, un interesse che, depurato della imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione a carico della Società, corrisponda per essa al 5 per cento netto all'anno.

L'interesse sul prezzo dei depositi (*stock*) decorrerà dai termini stabiliti dai citati articoli 9, 10 e 11 della convenzione 25 luglio 1868; e così dal 1° aprile 1884 l'interesse decorrerà soltanto sulla quarta parte della somma, che sarà liquidata a debito del Tesoro; dal 1° luglio successivo sulla metà; dal 1° ottobre su tre quarte parti, e dal 1° gennaio 1885 in poi sull'intera somma suddetta.

Per le somme risultanti dalle consegne e valutazione dei fabbricati, macchine e mobili in esecuzione dell'art. 7 della Convenzione predetta, dal prezzo degli acquisti dei tabacchi greggi esotici fatti nel corrente anno per conto del Governo e di quelli indigeni della corrente campagna e spese accessorie, che sono pure da riceversi per conto di esso, l'interesse decorrerà dal 1° gennaio 1884.

Art. 4. Della somma di cui agli articoli precedenti dopo regolare liquidazione, il Tesoro rilascerà dichiarazione di debito verso la Commissione liquidatrice nominata dalla Società cessante, e la Commissione stessa avrà facoltà di rappresentare il proprio credito, nella sua totalità od in parte, con appositi titoli, ai quali sarà apposto il visto di un delegato del Ministero del Tesoro, per accertare, che nella loro emissione si rimanga nei limiti del debito del Tesoro.

Le spese necessarie per l'allestimento dei titoli saranno a carico del Tesoro.

Art. 5. Al servizio del pagamento dell'interesse ed al rimborso del capitale, di cui all'articolo precedente, sarà provveduto dalla Società generale di credito mobiliare italiano, che riceverà dal Tesoro la provvigione di 1/8 per cento su tutti i relativi pagamenti, invece di 1/4 per cento già stipulato con l'art. 9 della convenzione speciale 26 luglio 1868 per il servizio delle obbligazioni dei tabacchi:

Le somme dovute dal Tesoro, ai termini di questa convenzione, per interesse ed estinzione del suo debito sopraindicato, saranno versate dal Tesoro stesso alla detta Società generale di credito mobiliare italiano, che se ne varrà pel servizio, come sopra assunto, del pagamento degli interessi e del capitale.

Fatto a Roma nel palazzo del Ministero delle Finanze, in due originali, li 13 novembre 1883.

AGOSTINO MAGLIANI, Ministro delle Finanze

ad interim del Tesoro.

D. BALDUINO, nelle qualità che sopra.

CARLO CANTONI, testimonio.

ERNESTO TARANTO, testimonio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo primo.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a fare gli stanziamenti in dipendenza della presente legge, nel bilancio dell'entrata e della spesa per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1884, e nei bilanci dei successivi esercizi 1884-85, 1885-86.

(Approvato).

PRESIDENTE. Di questo progetto di legge si farà in seguito la votazione a scrutinio segreto.

Ora passeremo alla discussione del progetto di legge intitolato: « Organico degli impiegati per l'Amministrazione centrale dei tabacchi ».

Il Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Desidererei che il signor Ministro volesse avere la compiacenza di rispondere ad alcune delle osservazioni fatte nella Relazione, giacchè, trattandosi di un'Amministrazione che sta per nascere, occorre vedere se siamo d'accordo, oppure se le idee dell'onorevole Ministro sono talmente in contraddizione con quelle che la Commissione d'inchiesta aveva altra volta espresse, che non ci sia da sperare che si ritorni a quel sistema.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Tra il Ministero e la Commissione non vi è divergenza sostanziale di criteri, nell'ordinamento dell'Amministrazione dei tabacchi. Il Ministero non esclude che l'Amministrazione dei tabacchi possa anche essere affidata ad una sola direzione tecnica sotto la dipendenza della Direzione generale delle Gabelle. Però è necessario che

preceda un periodo di esperimento; periodo nel quale si avrà campo di conoscere meglio la materia amministrativa, e potremo pur avere una cognizione più esatta dell'attitudine dei funzionari, preposti a' varî uffici; potremo insomma prendere consiglio dalle circostanze di fatto, dall'acquistata esperienza per modificare, occorrendo, quest'organico nel modo che corrisponda il più esattamente possibile alle idee già esposte dalla Commissione d'inchiesta sui tabacchi ed accennate nella Relazione.

Nel momento attuale, mi pare più conveniente di adottare il sistema proposto dal Ministero.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro e ne lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se non si domanda da altri la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende di ammetterla, voglia sorgere.

(Ammessa).

Ora si procede alla discussione speciale.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire trecentocinquantesettecento pel Personale dell'amministrazione centrale dei tabacchi, e di lire settantunmila cento pel Personale degli ispettori dei tabacchi.

(Approvato).

Art. 2.

Pel pagamento delle spese risguardanti l'amministrazione dei tabacchi potranno emettersi mandati a disposizione per somme maggiori di lire 30,000.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Si passerà ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Avanzamento nel personale della regia marina ».

Senatore ACTON G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON G. Poichè si tratta di un progetto di legge che contiene ben cinquantadue articoli che dovranno essere letti uno per uno nella discussione speciale, io faccio proposta che si dispensi ora la Presidenza dalla lettura del progetto di legge e che si apra subito la discussione generale.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Acton propone che si ometta la preliminare lettura di tutti gli articoli del progetto di legge in discussione.

Se non vi è opposizione, la lettura preliminare è omessa.

Ora prego il signor Ministro d'indicarmi se crede che si legga il progetto del Ministero, o se ammette che si legga il progetto dell'Ufficio Centrale.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Accetto che si legga il progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Pertanto dichiaro aperta la discussione generale sul testo del progetto di legge modificato dall'Ufficio Centrale.

Poichè nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Disposizioni generali

Art. 1.

Nessuno può essere ammesso nei Corpi militari della regia marina con grado di ufficiale, se non è cittadino dello Stato.

Chi è ammogliato deve, prima di essere nominato, costituire la rendita necessaria per gli effetti voluti dalla legge 11 marzo 1872, sul matrimonio degli ufficiali, nei modi da quella legge prescritti.

(Approvato).

Art. 2.

Nessun individuo appartenente ai Corpi militari ed ai personali civili della regia marina

considerati dalla presente legge può conseguire avanzamento di grado se non è riconosciuto idoneo agli uffici del grado superiore e meritevole, sotto tutti gli aspetti, di promozione.

L'idoneità è accertata nei modi stabiliti da speciale regolamento approvato con reale decreto e, nei casi determinati dalla presente legge, anche per mezzo d'esami.

I modi ed i programmi degli esami sono determinati dal regolamento stesso.

(Approvato).

Art. 3.

Nessuno può essere promosso ad un grado o ad una classe se non ha servito nel grado o nella classe immediatamente inferiore del Corpo al quale appartiene, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Gli avanzamenti hanno luogo per anzianità, per scelta o per concorso, nelle proporzioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento per scelta cessa ed è surrogato dall'avanzamento per anzianità, quando non si trovi tra i promovendi chi abbia titoli speciali per meritare la scelta.

Questa esige o azione segnalata di guerra o di navigazione o meriti constatati mercè speciali esami o qualità tali che rendano il promovendo molto e chiaramente preferibile agli ufficiali o agli impiegati più anziani di lui.

La scelta ha sempre luogo tra gl'individui che riuniscono le condizioni per l'avanzamento stabilite dalla presente legge.

È condizione indispensabile per lo avanzamento a scelta in tutti i corpi, quando non è richiesto lo esame, l'esplicita dichiarazione del Consiglio superiore di marina, che l'ufficiale per le sue qualità militari, per lo zelo e l'attività dimostrata in servizio n'è meritevole.

L'ufficiale deve inoltre avere riportato la caratteristica superlativa in almeno tre delle colonne dello specchio caratteristico per i due ultimi anni, o almeno per tre anni negli ultimi

cinque. Dette dichiarazioni o qualifiche dovranno essere confermate da tutte le autorità che vidimarono gli specchi caratteristici.

(Approvato).

Art. 5.

È considerato come tempo d'imbarco utile per l'avanzamento soltanto quello passato a bordo delle regie navi armate.

(Approvato).

Art. 6.

L'anzianità nel grado è determinata dalla data del decreto di nomina e, a parità di data, dall'anzianità dei nominati nel grado che prima rivestivano, fatta sempre però deduzione:

a) *Per gli ufficiali:* del tempo che dalla legge sullo stato degli ufficiali non è computato per l'anzianità e per l'avanzamento;

b) *Per i militari del Corpo reale equipaggi:* del periodo di servizio con sospensione del grado; del tempo scorso in congedo illimitato o assoluto, e di quello passato in licenza di convalescenza maggiore di 3 mesi, per effetto di malattie non provenienti da cause che derivano direttamente dal servizio;

c) *Per gl'impiegati civili:* del tempo che non è computato dalle leggi sugl'impiegati civili dello Stato.

(Approvato).

Art. 7.

L'anzianità tra gl'individui di prima nomina, avvenuta nello stesso giorno in seguito a concorso, è stabilita dai punti di merito riportati negli esami.

La stessa norma si segue anche per le nomine successive quando queste abbiano luogo per concorso.

(Approvato).

Art. 8.

I militari prigionieri di guerra conservano i diritti di anzianità per l'avanzamento, durante la loro prigionia. Però, rientrando in servizio, non possono ottenere che il grado immediatamente superiore a quello del quale erano rivestiti quando caddero in potere del nemico.

(Approvato).

Art. 9.

Non possono esser concessi gradi senza impiego, gradi onorari o gradi superiori all'impiego.

Soltanto, in occasione di giubilazione, può essere concesso il grado immediatamente superiore, purchè l'ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado.

(Approvato).

Avanzamento nei corpi militari della R. marina in tempo di pace

Corpo dello stato maggiore generale.

Art. 10.

Sono nominati guardiamarina gli allievi della regia Accademia navale, che abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte dall'ordinamento di questo istituto per l'ammissione nel Corpo dello stato maggiore generale.

Possono nella proporzione di 1/5 del numero di guardiamarina che escono nell'anno dall'Accademia, conseguire il grado suddetto i sott'ufficiali del Corpo reale equipaggi nominati tali da due anni almeno i quali, trovandosi in attività di servizio, non oltrepassino l'età di 30 anni e sostengano con successo un esame speciale.

Possono anche conseguirlo, alle suaccennate condizioni, i militari del Corpo stesso i quali ritornando sotto le armi, in seguito a chiamata delle classi, pel solo caso di guerra fossero capitani di lungo corso o di gran cabotaggio

ed avessero servito per un anno come ufficiali o sott'ufficiali nella R. marina.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Io vorrei fare un'osservazione su questo articolo. In esso si è estesa l'ammissibilità per esami al grado di ufficiale a tutti i sott'ufficiali della marina, imitando così quanto si fa nell'esercito per le armi dotte, cioè: artiglieria e genio.

Però devo osservare che nella marina vi sono molte categorie che quantunque militari non si possono chiamare tecniche: per esempio la categoria musicanti, aiutanti, operai, e che so io. Mi pare adunque che si dovrebbe restringere quella facoltà di essere ammessi allo esame, alle sole categorie tecniche, che sarebbero quelle dei marinari timonieri, cannonieri e torpedinieri. In queste categorie per le quali si richiede una certa attitudine speciale, per diventare ufficiale non sarà tanto facile trovarne molti, ma è pur sempre possibile trovarne qualcuno. Invece per le categorie che ho accennato sarebbe una quasi impossibilità trovarne alcuno.

Mi pare quindi che si potrebbe aggiungere che avranno questa facoltà di essere ammessi all'esame, i sott'ufficiali delle categorie marinari, timonieri, cannonieri e torpedinieri, mentre gli altri a loro volta avranno altre uscite nel commissariato, nei porti, altre uscite, dico, che li compenseranno in parte di questa differenza di trattamento.

Domando perciò all'Ufficio Centrale se accetta questo mio emendamento.

Senatore DI BROCCHETTI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà ad accettarlo, e trova molto regolare la riflessione fatta dall'onorevole Ministro. Lo prega perciò a formulare la sua proposta.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Avverto che si potrebbe anche aggiungere che l'esame è dato per concorso, perchè in tutte le categorie per passare ufficiale vi è sempre un esame di concorso. Potrebbero essere molti questi concorrenti, ed è bene che si possano sempre scegliere i migliori, in somma quelli che negli esami riuscissero i primi. Proporrei adunque l'emendamento in questo senso:

che al primo comma dell'art. 10 si facesse la seguente aggiunta: « L'esame sarà di concorso, e non potranno esservi ammessi che i sott'ufficiali appartenenti alle seguenti categorie: marinari, timonieri torpedinieri e cannonieri ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole signor Ministro a trasmettere alla Presidenza il suo emendamento.

(Il Ministro trasmette l'emendamento).

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina propone che al primo comma dell'articolo decimo si aggiunga quest'altro comma:

« L'esame sarà di concorso, e non potranno esservi ammessi che i sott'ufficiali appartenenti alle seguenti categorie: Marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri ».

L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore DI BROCCHETTI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Dunque prego il signor Segretario di dar lettura dell'articolo 10 coll'aggiunta proposta dal signor Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge:

Art. 10.

Sono nominati guardiamarina gli allievi della regia Accademia navale, che abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte dall'ordinamento di questo istituto per l'ammissione del Corpo dello stato maggiore generale.

Possono nella proporzione di 1/5 del numero di guardiamarina che escono nell'anno dall'Accademia, conseguire il grado suddetto i sott'ufficiali del Corpo reale equipaggi nominati tali da due anni almeno i quali trovandosi in attività di servizio, non oltrepassino l'età di 30 anni e sostengano con successo un esame speciale.

L'esame sarà di concorso, e non potranno esservi ammessi che i sott'ufficiali appartenenti alle seguenti categorie: Marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri.

Possono anche conseguirlo, alle suaccennate condizioni, i militari del Corpo stesso i quali ritornando sotto le armi, in seguito a chiamata delle classi, pel solo caso di guerra fossero capitani di lungo corso o di gran cabotaggio ed avessero servito per un anno come ufficiali o sott'ufficiali nella R. marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su tutto il testo dell'articolo 10.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 11.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore degli ufficiali del Corpo dello stato maggiore generale sono le seguenti:

Per i *guardiamarina a sottotenenti di vascello*: due anni di grado con 18 mesi d'imbarco;

Per i *sottotenenti di vascello a tenenti di vascello*: tre anni di grado con due d'imbarco;

Per i *tenenti di vascello a capitani di corvetta*: quattro anni di grado, dei quali tre d'imbarco;

Per i *capitani di corvetta a capitani di fregata*: tre anni di grado con 18 mesi d'imbarco, comprendendo in essi il tempo di comando nel grado di tenente di vascello in eccedenza dei tre anni d'imbarco richiesti in quel grado;

Per i *capitani di fregata e di vascello a capitani di vascello e contrammiragli*, rispettivamente: tre anni di grado con 18 mesi d'imbarco, in ciascun grado;

Per i *contrammiragli a vice ammiragli*: due anni di grado, ed almeno 6 mesi di comando di una forza navale in effettivo servizio di mare o come *capi di stato maggiore* d'una forza navale.

Il grado di *ammiraglio* non può essere conferito che al vice-ammiraglio il quale, come tale, abbia comandato in capo o sott'ordine, in tempo di guerra ed in faccia al nemico, una forza navale.

(Approvato).

Art. 12.

In tempo di pace gli avanzamenti hanno luogo:

Per i *guardiamarina*, ad anzianità;

Per i *sottotenenti di vascello*, a concorso per esami;

Per i *tenenti di vascello*, e per i *capitani*

di corvetta, due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta;

Per i *capitani di fregata*, metà ad anzianità e metà a scelta;

Per i *capitani di vascello* e per i *contrammiragli*, a scelta da esercitarsi su tutti indistintamente.

La scelta per avanzamento a capitano di corvetta e grado corrispondente nel genio navale, macchinisti e medici sarà fatta per merito di esame da stabilirsi da apposito regolamento fra gli ufficiali che volessero volontariamente assoggettarvisi e che riunissero le altre condizioni prescritte dalla presente legge.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Su questo articolo 12 domanderei di fare una piccola retifica di semplice redazione.

Siccome qui si parla solamente di ufficiali di vascello, e con quest'aggiunta invece si estenderebbe la scelta per merito di esame anche alla categoria macchinisti, medici ed ingegneri, io domanderei che la disposizione di questo articolo si limitasse ai soli tenenti di vascello, riservando di mandare alle altre categorie la parte che loro spetta.

Io toglierei poi l'esame per passare capo macchinista principale, essendo essi a quel grado, ridotti a molto pochi, ed all'apice della loro carriera, per cui non mi parrebbe conveniente di esigere ancora un esame. Eppoi anche nell'antico progetto quest'esame non esisteva. Quindi domanderei che fosse soppressa intieramente la parte che si riferisce ai macchinisti, agl'ingegneri ed ai medici e lasciata solo la parte che si riferisce ai tenenti di vascello e direi così: « Per i tenenti di vascello e per i capitani di corvetta, due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta. La scelta per avanzamento a capitano di corvetta sarà fatta per merito di esame da stabilirsi da apposito regolamento fra gli ufficiali che volessero volontariamente assoggettarvisi e che riunissero le altre condizioni prescritte dalla presente legge ».

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta la proposta del Ministro?

Senatore DI BROCCETTI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta, essendo ragionata e giusta la

rettifica che l'onorevole signor Ministro ha proposto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro propone che dopo l'alinea che dice: « Per i tenenti di vascello, e per i capitani di corvetta, due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta »; si aggiunga « La scelta per avanzamento a capitano di corvetta sarà fatta per merito di esami da stabilirsi da apposito regolamento fra gli ufficiali che volessero volontariamente assoggettarvisi e che riunissero le altre condizioni della presente legge ».

Se non si fanno osservazioni in contrario, si rileggerà l'articolo 12 colle proposte modificazioni.

Art. 12.

In tempo di pace gli avanzamenti hanno luogo:

Per i *guardia-marina*, ad anzianità;

Per i *sottotenenti di vascello*, a concorso per esami;

Per i *tenenti di vascello* e per i *capitani di corvetta*, due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta. La scelta per avanzamento a capitano di corvetta sarà fatta per merito di esame da stabilirsi da apposito regolamento per gli ufficiali che volessero volontariamente assoggettarvisi e che riunissero le altre condizioni prescritte dalla presente legge;

Per i *capitani di fregata*, metà ad anzianità e metà a scelta;

Per i *capitani di vascello* e per i *contrammiragli*, a scelta da esercitarsi su tutti indistintamente.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 12 testè letto. Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Corpo del genio navale.

Ufficiali ingegneri.

Art. 13.

Sono nominati allievi ingegneri gli allievi della regia Accademia navale che abbiano sod-

disfatto alle condizioni stabilite dall'ordinamento del detto istituto per l'ammissione nel Corpo del genio navale.

Possono conseguire il grado suddetto gli assistenti di prima classe del Corpo stesso ed i macchinisti di prima classe del Corpo reale equipaggi, purchè non abbiano oltrepassato il 30° anno di età e sostengano con buon successo la prova d'un esame speciale.

Possono altresì conseguirlo, i provenienti dal congedo illimitato, in seguito a chiamata delle classi, i quali fossero muniti delle patenti di ingegnere navale e meccanico ed avessero prestato almeno due anni di servizio militare.

(Approvato).

Art. 14.

Hanno diritto all'avanzamento per anzianità ad una metà dei posti d'ingegnere di seconda classe, gli allievi ingegneri che abbiano compiuto con successo un corso speciale di studi di applicazione, secondo le norme del regolamento citato nell'art. 2.

All'altra metà dei posti si provvede mediante pubblico concorso fra giovani borghesi i quali non superino i 25 anni di età, abbiano compiuti gli studi d'ingegnere nelle università o negli istituti superiori d'insegnamento del regno ed ottenuti i rispettivi diplomi; fra gli allievi ingegneri del Corpo del genio navale; fra i guardiamarina e fra i sotto-capi macchinisti, qualunque sia la loro anzianità nel grado.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Ho domandato la parola per fare una piccola osservazione su questo articolo.

Il limite di età fissato a 25 anni per questi giovani borghesi che vengono al servizio nel genio navale si protrae col fatto a 27 anni, poichè appena entrati in servizio devono andare per due anni a far la scuola di applicazione nella Scuola superiore navale di Genova: ciò vuol dire che supponendo un ingegnere che venga al servizio al limite massimo di 25 anni, dovendo fare due anni a Genova, non va

a servire negli arsenali che due anni dopo, cioè a 27 anni.

Ora parrebbe che, per gli allievi che hanno fatto gli studi in questa Scuola superiore, e che uscendone possono andare direttamente a far servizio negli arsenali, si debbano bonificare loro due anni sul limite massimo, e dire che per essi è aumentato il limite massimo a 27 anni.

Per queste ragioni proporrei la seguente aggiunta all'art. 14: « Ai giovani laureati ingegneri navali, meccanici della Scuola superiore navale di Genova è esteso il limite a 27 anni di età ».

Senatore DI BROGNETTI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI BROGNETTI, *Relatore*. Le ragioni del signor Ministro sono esattissime, giacchè effettivamente quei giovani hanno bisogno di due anni di applicazione, e quindi se sono ammessi a 25 anni, bisogna per essi portare il limite massimo a 27, poichè dovranno fare il corso d'applicazione prima di prestare servizio negli arsenali.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Mi permetto di presentare una semplicissima osservazione all'on. signor Ministro, se cioè non credesse più corretto di sopprimere le parole « di Genova », poichè potrebbe avvenire che questa Scuola s'impiantasse altrove, e nella legge rimarrebbe una disposizione che non potrebbe essere applicata.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Accetto pienamente le osservazioni del Senatore Canonico, che la parola « Genova » sia cancellata, e si lasci solamente la parola « Scuola superiore ».

PRESIDENTE. L'emendamento starebbe nell'aggiungere in fine dell'articolo come è stampato il seguente alinea:

« Ai giovani laureati ingegneri navali e meccanici della Scuola superiore navale, è esteso il limite a 27 anni di età ».

Pongo in discussione questo articolo; se nes-

suno chiede la parola lo metto ai voti colla proposta aggiunta.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Gli ingegneri di 2^a classe non possono essere ulteriormente promossi se non hanno compiuto con buon successo un corso di speciali studi d'ingegneria navale, conformemente alle norme stabilite nel regolamento citato all'art. 2.

(Approvato).

Art. 16.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore degli ufficiali del Corpo del genio navale sono le seguenti:

Per gli *ingegneri di 2^a classe*, tre anni di grado, dei quali uno di servizio effettivo in arsenali o cantieri;

Per gli *ingegneri di 1^a classe*, quattro anni di grado, dei quali almeno due di servizio effettivo in arsenali o cantieri, e sei mesi d'imbarco in questo grado o nel precedente;

Per gli *ingegneri capi di 2^a e di 1^a classe* e per i *direttori*, tre anni di servizio in ciascun grado, dei quali almeno due di servizio effettivo in arsenali o cantieri;

Per gli *ispettori*, due anni di grado.

(Approvato).

Art. 17.

In tempo di pace gli avanzamenti hanno luogo:

Per gli *ingegneri di 2^a classe*, a concorso per esame;

Per gli *ingegneri di 1^a classe*, due terzi ad anzianità e un terzo a scelta;

Per gli *ingegneri capi di 2^a classe*, metà ad anzianità e metà a scelta;

Per gli *ingegneri capi di 1^a classe*, a scelta;

Per i *direttori* e per gli *ispettori*, a scelta da esercitarsi indistintamente sopra tutti gli ufficiali del medesimo grado.

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1884

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Analogamente a quanto è stato proposto ed accettato per i capitani di corvetta, bisogna fare un'aggiunta identica per quanto riguarda gli ingegneri capi di seconda classe.

Mi pare che si otterrebbe l'intento aggiungendo alla stessa riga, dopo la parola scelta, quelle per merito di esame volontario, da stabilirsi dal Regolamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore DI BROCCETTI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Adunque si rileggerà l'articolo 17 come è stato emendato.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI rilegge l'articolo:

Art. 17.

In tempo di pace gli avanzamenti hanno luogo:

Per gl'ingegneri di 2^a classe, a concorso per esame;

Per gl'ingegneri di 1^a classe, due terzi ad anzianità e metà a scelta;

Per gl'ingegneri capi di 2^a classe, metà ad anzianità e metà a scelta, per merito di esame volontario;

Per gl'ingegneri capi di 1^a classe a scelta;

Per i direttori e per gl'ispettori, a scelta da esercitarsi indistintamente sopra tutti gli ufficiali del medesimo grado.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo come è stato emendato.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Assistenti.

Art. 18.

Sono nominati assistenti di 2^a classe nel Corpo del genio navale, i macchinisti del Corpo reale equipaggi ed i sottufficiali della categoria operai appartenenti ai mestieri che dipendono

dalle direzioni delle costruzioni, che non oltrepassino il 36° anno di età e subiscano con buon successo l'esame stabilito.

Possono anche essere nominati a tal grado gli operai avventizi, lavoranti presso le direzioni delle costruzioni nei regi arsenali, i quali abbiano servito almeno 3 anni come tali, abbiano raggiunta la 4^a classe e subiscano con buon successo l'esame detto avanti.

Possono conseguire altresì tal grado i militari che ritornando sotto le armi, in seguito a chiamata delle classi, siano in possesso della patente di costruttore di 1^a classe della marina mercantile nazionale, non oltrepassino il 36° anno d'età ed abbiano prestato almeno due anni di servizio militare.

(Approvato).

Art. 19.

Per l'avanzamento degli assistenti dalla 2^a alla 1^a classe, richiedonsi tre anni di grado.

L'avanzamento ha luogo a scelta.

(Approvato).

Ufficiali macchinisti.

Art. 20.

Sono nominati sotto-capi macchinisti i macchinisti di 1^a classe che sostengano con buon esito la prova degli esami, e continuo due anni d'imbarco con 1500 ore di fuochi accesi.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Siccome questo avanzamento è il primo grado di ufficiale per i macchinisti, e siccome nella marina per tutti gli avanzamenti ad ufficiale vi è sempre esame di concorso, così propongo che sia aggiunto dopo le parole: *la prova degli esami*, queste altre: *di concorso*. Con ciò la norma resta eguale tanto per loro che per gli ufficiali di vascello e per gl'ingegneri, l'avanzamento dei quali si fa per concorso.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale acconsente?

Senatore DI BROCCHETTI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non trova nessuna difficoltà a che sia fatta quest'aggiunta, giacchè effettivamente i macchinisti fanno esami di concorso, quindi questa non sarebbe che una specifica di più.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 20 coll'aggiunta proposta dal Ministro della Marina ed accettata dall'Ufficio Centrale, delle parole *di concorso* dopo le seguenti: *la prova degli esami*.

Art. 20.

Sono nominati sotto-capi macchinisti i macchinisti di 1^a classe che sostengano con buon esito la prova degli esami *di concorso*, e continuo due anni d'imbarco con 1500 ore di fuochi accesi.

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 21.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore degli ufficiali macchinisti sono le seguenti:

Per i *sotto-capi macchinisti* e per i *capi macchinisti di 2^a classe*, tre anni di servizio con due anni d'imbarco in ciascun grado;

Per i *capi-macchinisti di 1^a classe*, quattro anni di grado e tre d'imbarco.

(Approvato).

Art. 22.

In tempo di pace, l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali macchinisti, ha luogo:

Per i *sotto-capi macchinisti* e per i *capi macchinisti di 2^a classe*, metà ad anzianità e metà a scelta;

Per i *capi macchinisti di 1^a classe*, a scelta.
(Approvato).

Corpo sanitario.

Art. 23.

Previo esame di concorso, sono nominati medici di 2^a classe i giovani borghesi che abbiano ottenuto la laurea in medicina e chirurgia in una delle università del regno e non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

(Approvato).

Art. 24.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore nel Corpo sanitario sono le seguenti.

Per i *medici di 2^a classe*, tre anni di grado compresi diciotto mesi d'imbarco;

Per i *medici di 1^a classe*, quattro anni di grado compresi diciotto mesi d'imbarco;

Per i *medici di grado superiore*, tre anni di servizio in ciascun grado.

(Approvato).

Art. 25.

In tempo di pace gli avanzamenti hanno luogo:

Per i *medici di 2^a classe*, a concorso per esame;

Per i *medici di 1^a classe* e per i *medici capi di 2^a classe*, due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta;

Per i *medici capi di 1^a classe*, metà ad anzianità e metà a scelta;

Per i *direttori*, a scelta.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Anche qui deve esser fatta l'aggiunta che fu già accettata per i tenenti di vascello e per gli ingegneri di 1^a classe, cioè dopo la settima riga si deve aggiungere: *la scelta per avanzamento a medico capo di seconda classe sarà fatta per merito di esame da stabilirsi da apposito regolamento fra gli ufficiali che volessero volontariamente*

assoggettarvisi e che riunissero le altre condizioni prescritte dalla legge presente.

Senatore DI BROCCHETTI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI BROCCHETTI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettarla poichè è conseguenza di quello che si è già fatto per i tenenti di vascello e ingegneri navali che passano a capitani di corvetta.

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo coll'aggiunta testè proposta dal signor Ministro ed accettata dall'Ufficio Centrale.

Art. 25.

In tempo di pace gli avanzamenti hanno luogo:

Per i medici di 2^a classe, a concorso per esame;

Per i medici di 1^a classe e per i medici capi di 2^a classe, due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta.

« La scelta per avanzamento a medico capo di seconda classe sarà fatta per merito di esame da stabilirsi da apposito regolamento fra gli ufficiali che volessero volontariamente assoggettarvisi, e che riunissero le altre condizioni prescritte dalla legge presente ».

Per i medici capi di 1^a classe, metà ad anzianità e metà a scelta;

Per i direttori, a scelta.

(Approvato).

Corpo del commissariato.

Art. 26.

Sono nominati allievi commissari gli allievi della R. Accademia navale i quali si trovino nelle condizioni stabilite dall'ordinamento del detto istituto per l'ammissione nel Corpo del commissariato.

Possono conseguire il grado di allievo commissario:

a) Per due terzi dei posti vacanti i sotto ufficiali dei Corpi militari della R. marina

(esclusi i macchinisti) nominati tali da due anni, mediante esame di concorso fra loro, i quali non abbiano oltrepassato il 35° anno d'età;

b) Pei rimanenti posti vacanti i giovani borghesi, previo esame di concorso, i quali abbiano compiuto il corso degli studi liceali, o degli istituti tecnici del regno, o presentino certificati di studi superiori a questi, e non abbiano oltrepassato il 25° anno di età.

(Approvato).

Art. 27.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore nel Corpo del commissariato sono le seguenti;

Per gli *allievi commissari*, tre anni di grado con sei mesi d'imbarco;

Per i *commissari di 2^a classe*, tre anni di grado con uno d'imbarco;

Per i *commissari di 1^a classe*, quattro anni di grado con uno d'imbarco;

Per i *commissari capi di 2^a e di 1^a classe*, tre anni di servizio in ciascun grado.

(Approvato).

Art. 28.

In tempo di pace gli avanzamenti hanno luogo:

Per gli *allievi commissari*, ad anzianità;

Per i *commissari di 2^a classe*, a concorso per esame;

Per i *commissari di 1^a classe* e per i *commissari capi di 2^a classe*, due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta.

Per i *commissari capi di 1^a classe*, a scelta.

(Approvato).

Corpo reale equipaggi.

Art. 29.

Sono nominati macchinisti di 3^a classe gli allievi della regia scuola macchinisti che abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte dal regolamento della detta scuola.

Possono essere nominati macchinisti di 3^a classe, previo esame d'idoneità, i militari del Corpo reale equipaggi, i quali ritornando sotto le armi in seguito a chiamata delle classi, fossero in possesso delle patenti di macchinista di 2^a classe della marina mercantile nazionale ed avessero già prestati almeno due anni di servizio militare.

Possono essere nominati macchinisti di 3^a classe anche i capi fuochisti che non avendo oltrepassato il 30^o anno di età si trovino nelle condizioni indicate per l'avanzamento nel seguente art. 31 e subiscano con successo l'esame speciale stabilito dal regolamento citato nell'art. 2.

(Approvato).

Art. 30.

Possono essere nominati macchinisti di 2^a classe i militari che, nelle condizioni espresse nell'art. 29 precedente, si trovino in possesso della patente di macchinista di 1^a classe della marina mercantile nazionale.

Possono altresì conseguire tal grado i giovani borghesi provvisti di patente di macchinisti di 1^a classe della marina mercantile nazionale, di età non superiore a 30 anni, i quali abbiano navigato per non meno di due anni sui piroscafi di commercio.

(Approvato).

Art. 31.

Le condizioni di servizio per avanzamento nel Corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Sei mesi di servizio per conseguire il grado corrispondente a caporal maggiore, ed un anno di servizio nel grado inferiore per i successivi avanzamenti a ciascuno dei gradi di sott'ufficiale, giusta la tabella A annessa alla legge 3 dicembre 1878.

Le condizioni d'imbarco, di tirocinio, di esame ed altre occorrenti per la promozione in ciascuna delle categorie del Corpo suddetto, sono regolate da disposizioni regolamentari.

(Approvato).

Art. 32.

In tempo di pace, in tutte le categorie del Corpo reale equipaggi, l'avanzamento sino al grado di 2^o capo incluso ha luogo a scelta. Nei gradi superiori, tre quarti ad anzianità ed un quarto a scelta.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe discutere l'altro Capitolo intitolato:

« Avanzamento nei corpi militari della regia marina in tempo di guerra ». Vegga però il Senato se prima non sarebbe opportuno procedere all'appello nominale per la votazione dei progetti di legge già discussi oggi.

La continuazione poi della discussione del progetto di legge che stiamo ora esaminando avrebbe luogo non appena terminato l'appello nominale per la votazione, oppure domani.

Senatore DI BROCCHETTI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI BROCCHETTI, *Relatore*. Siccome si tratta di pochi altri articoli, io stimerei meglio si continuasse la discussione di questo progetto di legge, se l'onorevole Presidente non stima diversamente.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Di Brocchetti, ci sono ancora altri due capitoli che comprendono oltre 20 articoli. Del resto se il Senato crede che si debba continuare nella discussione, io mi rimetto al suo placito.

Senatore CORSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI L. L'Ufficio Centrale amerebbe che, quando l'onorevole Presidente non si opponga, si continuasse nella discussione di questo progetto di legge, giacchè non si tratta che di pochi altri articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Corsi, per parte mia non ho nulla in contrario. Ho proposto di rimandare o a domani, o a dopo l'appello nominale, il seguito della discussione in corso, pel timore che nel frattempo il numero dei Senatori presenti venga a scemare in modo che non si possa poi più addivenire alla votazione a scrutinio segreto.

Senatore CORSI L. Il signor Presidente ha piena facoltà di fare come crede meglio.

PRESIDENTE. Allora continuiamo.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge:

**Avanzamento nei corpi militari
della regia marina in tempo di guerra**

Art. 33.

In tempo di guerra, salvo le condizioni di idoneità, l'avanzamento a scelta può aver luogo in tutt'i gradi per meriti speciali di guerra.

(Approvato).

Art. 34.

Il periodo di servizio e d'imbarco prescritto dalla presente legge per l'avanzamento da un grado all'altro in tempo di pace è ridotto a metà in tempo di guerra.

Non si tiene alcun conto del suddetto periodo nei casi seguenti:

a) quando si tratti di avanzamento per azioni segnalate di guerra, debitamente accertate e poste all'ordine del giorno;

b) quando vi sia urgenza ed impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti in presenza del nemico.

(Approvato).

Art. 35.

In tempo di guerra può mediante decreto reale essere delegata al comandante di una forza navale la facoltà di concedere nomine provvisorie nei gradi di ufficiale.

Queste nomine saranno confermate con regio decreto, quando siano avvenute colle norme stabilite nella presente legge e nei limiti delle facoltà concesse al comandante della forza navale col regio decreto accennato nella prima parte di questo articolo. In caso contrario la nomina sarà considerata come non avvenuta e nulla di pieno diritto.

(Approvato).

Avanzamento del personale civile

Professori e maestri.

Art. 36.

Le nomine, la posizione e gli avanzamenti nel Corpo dei professori e maestri dell'Accademia navale e delle altre scuole della regia marina sono regolati dai decreti organici dei detti istituti.

(Approvato).

Contabili e guardiani di magazzino.

Art. 37.

Sono nominati aiuti contabili col minimo stipendio stabilito pel grado dalla legge 5 luglio 1882, serie 2^a, n. 853, mediante esame di concorso, i sott'ufficiali della regia marina che contino quattro anni di servizio nel grado e non oltrepassino l'età di 35 anni.

Quando non vi siano concorrenti fra i sott'ufficiali nelle condizioni suddette, ovvero essi non risultino idonei, il Ministero avrà facoltà di aprire un concorso fra giovani borghesi che abbiano compiuti gli studi commerciali di computisteria e ragioneria negli istituti tecnici del regno e non abbiano oltrepassata l'età di anni 25.

(Approvato).

Art. 38.

Il passaggio da uno stipendio a quello immediatamente superiore per gli aiuti contabili ha luogo per anzianità fra gli *aiuti contabili* che hanno goduto il primo per due anni.

(Approvato).

Art. 39.

Possono essere nominati contabili gli aiuti contabili in godimento dello stipendio massimo

i quali prestino la cauzione stabilita nell'art. 40 seguente.

La nomina ha effetto a scelta.

In mancanza di aiuti contabili in godimento dello stipendio massimo ed in grado di prestare la cauzione suddetta, i posti di contabile possono essere conferiti agli aiuti contabili con stipendi inferiori, che contino tre anni di servizio in questo grado, o ad ufficiali dei corpi della regia marina che prestino la voluta cauzione.

(Approvato).

Art. 40.

La cauzione da prestarsi per poter conseguire il grado di contabile è stabilita come segue:

Lire 25,000 per l'impiego di contabile cassiere;

Lire 10,000 per l'impiego di contabile di magazzino direzionale o di cantiere;

Lire 5000 per l'impiego di contabile di magazzino delle dotazioni delle regie navi.

(Approvato).

Art. 41.

I guardiani di 2^a classe sono nominati fra i militari della regia marina in ritiro o in congedo assoluto.

(Approvato).

Art. 42.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore nel personale dei guardiani sono le seguenti:

Per i guardiani di 2^a classe, tre anni di servizio;

Per i guardiani di 1^a classe, un anno di servizio.

(Approvato).

Art. 43.

Gli avanzamenti hanno luogo:

Per i guardiani di 2^a classe, ad anzianità;
Per i guardiani di 1^a classe, a scelta.

(Approvato).

Farmacisti.

Art. 44.

Sono nominati farmacisti di 2^a classe, in seguito ad esame di concorso, i giovani borghesi che posseggano i titoli accademici prescritti per l'esercizio dell'arte chimico-farmaceutica, e non abbiano oltrepassati i trent'anni di età.

(Approvato).

Art. 45.

Le condizioni d'avanzamento dei farmacisti al grado superiore sono le seguenti:

Per i farmacisti di 2^a classe, tre anni di servizio;

Per i farmacisti di 1^a classe, quattro anni di servizio.

(Approvato).

Art. 46.

Gli avanzamenti hanno luogo:

Per i farmacisti di 2^a classe, ad anzianità;
Per i farmacisti di 1^a classe, a concorso per esame.

(Approvato).

Personale civile tecnico.

Art. 47.

I sotto-capi tecnici sono nominati per scelta nella specialità professionale per la quale sono atti, e dopo prova di esami:

a) Fra gli operai borghesi degli stabilimenti della R. marina che non abbiano oltrepassata l'età di 45 anni;

b) Fra i sott'ufficiali del Corpo reali equipaggi.

(Approvato).

Art. 48.

I capi tecnici di 2^a classe sono nominati per scelta e dopo prova di esami, in ciascuna specialità:

a) Fra i sotto-capi tecnici della stessa specialità, che contano due anni di servizio in tale qualità;

b) Fra gli assistenti di 1^a e di 2^a classe del Corpo del genio navale;

c) Fra i sott'ufficiali del Corpo reale equipaggi di grado corrispondente a quelli di nocchiere di 1^a o di 2^a classe, atti per la specialità.

(Approvato).

Art. 49.

I capi tecnici di 1^a classe ed i capi tecnici principali di qualunque classe, in ciascuna specialità, sono nominati per scelta fra gli individui del grado o della classe immediatamente inferiore, che contino due anni di servizio in tale qualità, nella stessa specialità.

(Approvato).

Art. 50.

Possono essere nominati a qualunque grado o classe di ciascuna specialità persone estranee al servizio della Regia marina, le quali abbiano esercitato con molta distinzione ed in qualità di capo d'arte il mestiere relativo alla specialità e subiscano con successo gli esami stabiliti negli articoli precedenti nel caso di sotto-capi tecnici o di capi tecnici di 1^a e di 2^a classe o esami speciali nel caso di capi tecnici principali di qualunque classe.

(Approvato).

Art. 51.

Gli impiegati del personale civile tecnico della Regia marina percorrono tante carriere distinte quante sono le specialità professionali alle quali appartengono.

(Approvato).

Art. 52.

I militari e gli impiegati civili attualmente in servizio i quali alla pubblicazione della presente legge abbiano i requisiti per l'avanzamento in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocarlo, richiamandosi alla legge 4 dicembre 1858, al R. decreto dell'istessa data per l'esecuzione di detta legge ed a quello dell'8 luglio 1860.

Senatore ACTON G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON G. Tra le conseguenze che porterebbe l'accettazione dell'articolo 52 vi sarebbe ancora quella che i vice-ammiragli potrebbero essere nominati ammiragli senza avere comandato una forza navale in presenza del nemico. Ma siccome questo stabilirebbe una diversità di trattamento a favore degli ufficiali superiori di marina in paragone degli ufficiali superiori dell'esercito presso cui i luogotenenti generali non possono essere nominati generali d'armata senza avere comandato il proprio esercito in presenza del nemico, io proporrei di aggiungere all'art. 52 la eccezione contenuta nell'art. 11 della presente legge per ciò che si riferisce all'avanzamento al grado di ammiraglio. Nell'art. 11 è detto che il vice-ammiraglio non può essere nominato ammiraglio senza avere comandato la forza navale in presenza del nemico.

Con queste parole aggiunte a questo articolo si avrebbe un eguale trattamento tra la legge sullo avanzamento che riguarda l'esercito e quella della marina.

Senatore DI BROCCHETTI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI BROCCHETTI, *Relatore*. L'art. 52 è stato aggiunto per agevolare gli ufficiali superiori della regia marina i quali avessero destinazione tanto presso la direzione di torpedini

e artiglieria, quanto a quella del Ministero e rendessero servizi con lode e soddisfazione di tutti.

Quest'articolo pertanto è stato introdotto per evitare l'imbarco a quegli ufficiali i quali molte volte non si muovevano per ragioni giuste e perchè il Ministero voleva servirsi dell'opera loro. Perciò non vi entrava la questione dell'avanzamento ad ammiraglio. L'art. 52 non sarebbe richiamato che riguardo agli ufficiali superiori.

Del resto l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Acton, giacchè con esso si avrebbe per il Vice-ammiraglio lo stesso trattamento che si dà al tenente generale di esercito il quale deve essere promosso generale di armata soltanto dopo aver comandato forze in faccia al nemico.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questo emendamento?

DEL SANTO, *Ministro della Marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il signor Senatore Acton Guglielmo d'inviare la sua proposta alla Presidenza.

(La proposta viene trasmessa).

PRESIDENTE. La proposta del signor Senatore Acton Guglielmo consiste nell'aggiungere alla fine dell'art. 52 le seguenti parole: « colla eccezione contenuta nell'art. 11 della presente legge per ciò che si riferisce all'avanzamento al grado di ammiraglio ».

L'Ufficio Centrale ed il signor Ministro accettano questa aggiunta: quindi pongo ai voti l'art. 52 coll'aggiunta testè letta.

Chi intende d'approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 53.

Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto siano contrari alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei quattro

progetti di legge approvati nella presente tornata per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Se qualche altro Senatore deve ancora deporre il suo voto, è pregato di accedere alle urne.

La votazione è chiusa.

Prego i signori Senatori, Segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I Senatori, Segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato dello scrutinio segreto sui progetti di legge discussi oggi:

1° Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali:

Votanti	79
Favorevoli	75
Contrari	4

(Il Senato approva).

2° Proroga dei termini al pagamento del debito del Tesoro verso la Società per la Regia dei tabacchi:

Votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

(Il Senato approva).

3° Organico degli impiegati per l'Amministrazione centrale dei tabacchi:

Votanti	79
Favorevoli	72
Contrari	7

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1884

4° Avanzamento del personale della Regia
marina:

Votanti	79
Favorevoli	71
Contrari	8

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la
seduta di domani alle ore due pomeridiane:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Bonificazione delle regioni di malaria;

Perenzione d'istanza nei giudizi avanti la
Corte dei conti.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20).